



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari
Generali

Supporto Organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

Dati desumibili da registrazione a protocollo:

Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,

Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza

IL RETTORE

RICHIAMATI:

- lo Statuto dell'Università degli studi di Bergamo, articolo 35 – *Dipartimento* che al comma 3 demanda a specifici regolamenti la disciplina per il funzionamento dei Dipartimenti;
- il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare l'art. 51 – *Organi e organizzazione interna del Dipartimento* secondo il quale l'organizzazione del Dipartimento e le relative articolazioni interne per la definizione dei compiti e per le attività di assicurazione della qualità sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
- lo schema tipo del Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti, approvato dal Senato Accademico del 24.9.2012 con parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.9.2012, sulla base del quale sono stati approvati i Regolamenti di funzionamento di tutti i Dipartimenti;

DATO ATTO che con deliberazioni del Senato Accademico del 15.9.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 16.9.2025 è stato approvato il nuovo schema tipo del Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti dell'Università degli studi di Bergamo, sulla base del quale i Dipartimenti hanno modificato i rispettivi Regolamenti di funzionamento;

DATO ATTO che il Senato Accademico nella seduta del 21.11.2025 e il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.11.2025, rispettivamente, hanno approvato ed espresso parere favorevole in merito al *Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza*, nel testo approvato dal Consiglio di Dipartimento del 28.10.2025;

PRESO ATTO che le predette delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno disposto la decorrenza del Regolamento dal giorno 1.12.2025;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

È emanato il **Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza** come da testo approvato dal Senato Accademico del 21.11.2025 e dal Consiglio di Amministrazione del 24.11.2025 ed allegato al presente decreto.

Art. 2

Il **Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza** è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il giorno 1.12.2025.



Art. 3

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: *Università>Statuto e regolamenti>Regolamenti*.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Sommario

Art. 1 Ambito di applicazione	2
Art. 2 Parità di genere	2
Art. 3 Composizione e afferenze	2
Art. 4 Funzioni	3
Art. 5 Organi e organizzazione interna del Dipartimento	3
Art. 6 Consiglio di Dipartimento	3
Art. 7 Il Direttore o la Direttrice di Dipartimento	3
Art. 8 Giunta di Dipartimento	4
Art. 9 Commissione paritetica docenti studenti	4
Art. 10 Commissioni di Dipartimento	5
Art. 11 Autonomia finanziaria e amministrativa del Dipartimento	5
Art. 12 Norme di rinvio	5

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Questo Regolamento disciplina l'assetto organizzativo e di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza.
2. Oltre alla denominazione estesa del Dipartimento può essere utilizzata, congiuntamente o disgiuntamente, la denominazione in lingua inglese Department of Law.
3. Il Regolamento dà attuazione a quanto previsto dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 2 -Parità di genere

1. Il Dipartimento promuove l'uso di linguaggi inclusivi e attenti alle differenze.
2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate in questo Regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente



termine di genere femminile.

3. La scelta della forma femminile o maschile è nella libera disponibilità di chi assume la carica o l'incarico.

Art.3 Composizione e afferenze

1. La composizione del Dipartimento è definita [dall'art. 35](#) dello Statuto.
2. L'afferenza di professori e ricercatori e il loro trasferimento da o ad altro Dipartimento sono disciplinati [dall'art. 50](#) del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il parere motivato al trasferimento di un professore o ricercatore tra Dipartimenti dell'Ateneo è formulato dai Consigli dei Dipartimenti interessati, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella composizione dei professori di prima fascia per i professori di prima fascia; nella composizione dei professori di prima e seconda fascia per i professori di seconda fascia; nella composizione dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori per i ricercatori. Il parere motivato relativo allo scambio contestuale di un professore o di un ricercatore tra un Dipartimento dell'Ateneo e un altro Ateneo è formulato dai Consigli dei Dipartimenti interessati, con limitazione di fascia in relazione alle qualifiche dei proponenti e a quelle superiori. Nel caso in cui la proposta di scambio interessi docenti aventi qualifiche diverse, la delibera dovrà essere assunta con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei docenti di medesima qualifica di quella coinvolta dallo scambio (o di entrambe, se di qualifica differente) e di quelle superiori.
4. Dei docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del servizio amministrativo del Dipartimento.
5. Altri soggetti esterni all'Ateneo sono ammessi alla frequentazione temporanea del Dipartimento per scopi conformi alle finalità di didattica, ricerca e valorizzazione delle conoscenze del Dipartimento stesso.
6. Tale ammissione temporanea, approvata dal Consiglio di Dipartimento su proposta di singoli professori e ricercatori, non comporta la partecipazione di diritto al Consiglio di Dipartimento o ad altri organi e organismi dipartimentali.
7. Il Consiglio di Dipartimento definisce l'accesso dei suddetti soggetti esterni alle strutture e ai servizi utili allo svolgimento delle attività per il periodo di permanenza.
8. Di queste persone, oltre che dei docenti a contratto, deve essere tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del servizio amministrativo del Dipartimento.

Art.4 Funzioni

1. Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce le attività didattiche relative ai Corsi di Studio che vi afferiscono mediante le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie, anche in collaborazione con altri Dipartimenti sia dell'Ateneo che di altre Università.
2. Ove necessario possono essere costituite strutture didattiche dipartimentali.
3. Nell'ambito delle competenze dei gruppi scientifico-disciplinari dei professori e ricercatori afferenti, il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore per quanto attiene sia ai temi della stessa che ai metodi.



4. Il Dipartimento svolge attività di valorizzazione delle conoscenze (cosiddetta terza missione o impatto sociale).
5. Il Dipartimento svolge prestazioni di ricerca, consulenza e formazione anche per conto terzi.
6. Nell'espletamento di tali compiti il Dipartimento mette a disposizione di tutti i componenti le proprie strutture scientifiche e didattiche, le apparecchiature ed i servizi in dotazione.

Art. 5 - Organi e organizzazione interna del Dipartimento

1. Sono organi dipartimentali il Consiglio di Dipartimento, il Direttore e la Giunta, ove costituita.
2. La gestione e la conduzione dei Corsi di studio afferenti è assicurata dai Consigli di Corso di Studio come disciplinati dall'[art. 52](#) del Regolamento Generale e dagli art. [31](#), [32](#), [33](#) del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. All'interno del Dipartimento, oppure nella struttura didattica interdipartimentale, ove costituita, a cui il Dipartimento aderisce, è istituita una Commissione paritetica docenti studenti competente a svolgere le funzioni indicate [all'art. 42](#) dello Statuto.
4. In relazione a specifiche esigenze di carattere scientifico il Consiglio di Dipartimento può prevedere una propria articolazione interna in gruppi di ricerca ai sensi [dell'art. 53](#) del Regolamento Generale di Ateneo.
5. Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare l'attivazione di Laboratori di didattica, ricerca o terza missione ai sensi dell'[art 54](#) del Regolamento Generale di Ateneo.
6. Il Consiglio di Dipartimento può costituire specifiche Commissioni, con scopo ed oggetto determinato, sia in via permanente che temporanea, con compiti propositivi, consultivi, di coordinamento, monitoraggio e istruttori e con compiti operativi delegati dal Consiglio stesso.

Art. 6 Consiglio di Dipartimento

1. La composizione del Consiglio di Dipartimento e le sue funzioni sono disciplinate dall'[art. 37](#) dello Statuto.
2. Il Consiglio di Dipartimento esercita inoltre tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
3. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il segretario verbalizzante è di norma identificato nel docente di prima fascia più giovane in ruolo.

Art. 7 - Il Direttore o la Direttrice di Dipartimento

1. Le modalità di elezione del Direttore del Dipartimento sono disciplinate dal Titolo I, CAPO III del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Le funzioni, la durata del mandato e i casi di incompatibilità sono definiti negli articoli



[38](#) e [51](#) dello Statuto.

3. Il Direttore esercita, nell'ambito del Dipartimento, ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo e non espressamente attribuita ad altri organi del Dipartimento.
4. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ove costituita, e cura l'attuazione delle rispettive delibere.

Art. 8- Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed ha competenze istruttorie, di coordinamento nonché deliberative nei limiti della delega conferita dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è costituita con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore.
3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
4. La Giunta è composta:
 - a. dal Direttore del Dipartimento,
 - b. dal Direttore vicario;
 - c. da un professore di I fascia
 - d. da un professore di II fascia
 - e. da un ricercatore.
5. La funzione di segretario verbalizzante delle sedute della Giunta è svolta da uno dei componenti, indicato dal Presidente. È altresì ammessa la presenza di personale tecnico amministrativo al fine di coadiuvare il Segretario.
6. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta di deliberare su specifiche materie di propria competenza.
7. Le materie delegate sono individuate con deliberazione del Consiglio di Dipartimento da assumere con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
8. Possono essere oggetto di delega le attività aventi natura gestionale e non programmatoria. Non sono comunque delegabili le funzioni elencate [all'art. 37](#), comma 4, dello Statuto ad eccezione della lettera i.).

Art. 9- Commissione paritetica docenti studenti

1. In ciascun Dipartimento oppure, laddove costituita, in ciascuna struttura didattica interdipartimentale, è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti formata da una rappresentanza paritetica di docenti e di studenti.

Le funzioni della Commissione paritetica docenti studenti sono definite nell'[art. 42](#) dello Statuto.

2. La Commissione paritetica docenti studenti costituita nel Dipartimento è composta da 4 docenti e da un uguale numero di studenti eletti secondo le modalità previste dal



Regolamento per la partecipazione degli studenti agli Organi e alle attività dell'Ateneo.

3. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, nomina la componente docente della Commissione paritetica del Dipartimento. Nel caso in cui il Dipartimento sia parte di una struttura didattica interdipartimentale, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, nomina la componente docente della Commissione paritetica della Struttura didattica interdipartimentale in numero proporzionale ai Dipartimenti facenti parte della Struttura stessa.

Il presidente della commissione paritetica viene scelto dalla commissione nella prima riunione.

4. Il mandato dei docenti dura tre anni dalla data della delibera di nomina ed è rinnovabile. Gli studenti rimangono in carica per un biennio accademico.
5. Possono essere sostituiti singoli componenti in caso di decadenza, motivate dimissioni, trasferimento o sopravvenuta incompatibilità.
6. La vacanza di singoli componenti non inficia il funzionamento della Commissione.
7. Alle riunioni della Commissione può essere invitato il personale tecnico amministrativo competente nella materia trattata, con compiti di supporto e assistenza.
8. Per le modalità di funzionamento delle sedute della Commissione si applicano, ove compatibili, le norme che regolano il funzionamento degli Organi Collegiali previste dal Regolamento generale di Ateneo.

Art.10 Commissioni di Dipartimento

1. Le Commissioni, di cui all'art. 5, comma 6, di questo Regolamento sono nominate dal Consiglio di Dipartimento che ne determina la composizione, i compiti, la durata e il Coordinatore.
2. Le Commissioni svolgono le proprie attività organizzando in modo autonomo le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni.
3. Il coordinatore o altro componente della Commissione riferisce al Dipartimento quando richiesto.
4. Alle riunioni delle Commissioni può essere invitato il personale tecnico amministrativo competente nella materia trattata, con compiti di supporto e assistenza.

Art. 11 - Autonomia finanziaria e amministrativa del Dipartimento

1. Al Dipartimento è riconosciuta autonomia gestionale e amministrativa esercitate nei limiti e nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (AM.FI.CO.).

Art. 12 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.